



Nota dell'Unione Generale del Lavoro in merito al decreto-legge 21/2022
Audizione del 5 aprile 2022

Considerazioni generali

L'Unione Generale del Lavoro, anche alla luce di quanto sta succedendo in Ucraina, giudica inferiore alle attese il contenuto del decreto-legge 21/2022.

Il provvedimento, infatti, non fornisce, purtroppo, molte di quelle risposte attese.

Sono almeno tre le questioni di maggiore criticità.

L'intervento sulle accise sembra dare un parziale ristoro alle imprese e ai cittadini (parziale, perché comunque limitato ad un solo mese, per cui resta il timore per quanto potrà accadere dopo Pasqua), manca, però, un sostegno ai Comuni che sono in grande difficoltà sul versante dei costi energetici; è sufficiente richiamare i maggiori costi per l'illuminazione pubblica, fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini, e per gli immobili, scuole comprese.

Tutta la parte relativa agli ammortizzatori sociali appare decisamente insufficiente.

Gli articoli 11 e 12 del provvedimento prevedono infatti tre cose: 26 settimane aggiuntive per le imprese che rientrano nella disciplina degli ammortizzatori sociali; 8 settimane aggiuntive per le piccole imprese dei settori connessi al turismo; l'esonero dalla contribuzione addizionale prevista dalla legge. Il problema, soprattutto per le prime due misure, è che per poter accedere a queste settimane ulteriori, i datori di lavoro devono aver consumato tutti gli altri strumenti ordinariamente a disposizione.

È una cosa ben diversa dalla gestione degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 che abbiamo conosciuto in questi due anni, durante i quali si è, nei fatti, sospesa la disciplina prevista dal decreto legislativo 148/2015.

Non è un caso, quindi, che Cgil, Cisl, Uil, Ugl e le altre parti sociali sono uscite deluse dal tavolo di confronto convocato all'inizio della settimana dal ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, per parlare della riforma e di come affrontare questa nuova emergenza, soltanto in parte legata alla pandemia.

La terza criticità riguarda l'accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina, soprattutto donne e bambini. Anche in questo caso, i comuni lamentano di essere stati lasciati ad affrontare questo esodo, visto il ritardo con il quale si sta affrontando la vicenda.

Analisi dell'articolato

Articolo e materia	Contenuto	Osservazioni
Articoli 1-2 Contenimento dei prezzi di gasolio e benzina	Il decreto-legge 21 del 21 marzo, all'articolo 1, prevede un primo intervento sul versante delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegati come carburante. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento urgente e per trenta giorni, le aliquote sulla benzina sono rideterminate nella misura di 478,40 euro per mille litri e in 367,40 euro per mille litri per olio da gas o gasolio. Tradotto,	Si tratta di misure sicuramente utili, ma decisamente parziali per la durata (un mese) o per l'impatto. Si pensi alla disposizione contenuta all'articolo 2. A fronte della cifra stanziata, è possibile l'erogazione di buoni benzina per un massimo di 49.500 unità, quindi molto al di sotto dell'eventuale interesse che può avere una misura di questo tipo,



	<p>significa una riduzione di 30 centesimi. Lo stesso articolo 1 prevede poi una serie di disposizioni connesse alla precedente, relativamente, in particolare, all'accertamento degli oneri fiscali, alle comunicazioni da parte degli esercenti dei depositi e degli impianti e al controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi per evitare manovre speculative. Successivamente alla scadenza del provvedimento, è sempre possibile, con decreto, rimodulare le accise. Gli oneri sono quantificati in 588,25 milioni per il 2022 e in 30,78 milioni per il 2024. L'articolo 2 prevede invece la possibilità per i datori di lavoro di erogare dei bonus carburante ai loro dipendenti. Per l'anno 2022, i buoni benzina per un controvalore fino a 200 euro non concorrono alla formazione del reddito del dipendente. In questo caso, gli oneri sono fissati in 9,9 milioni di euro per il 2022 e in 900mila euro per il 2023.</p>	<p>considerando l'enorme impatto economico sulle famiglie del caro carburanti.</p>
<p>Articoli 3-7 Prezzi dell'energia e del gas</p>	<p>Il titolo II del decreto-legge 21/2022 introduce una serie di misure in materia di prezzi dell'energia e del gas. Nello specifico, l'articolo 3 prevede un contributo sotto forma di credito di imposta per le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, diverse dalle imprese cosiddette energivore (decreto del Mise del 21 dicembre 2017). Il contributo è pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è utilizzabile entro il 31 dicembre, sempre di quest'anno. Il credito di imposta è cumulabile con altre eventuali agevolazioni, è cedibile ed ha oneri quantificati in 863,56 milioni per il 2022. Il successivo articolo 4 riconosce invece un contributo, sempre sotto forma di credito di imposta e nella misura del 20%, alle imprese per l'acquisto di gas naturale, con esclusione, anche in questo caso, di quelle energivore. Gli oneri sono quantificati in 237,89 milioni. L'articolo 5 incrementa il</p>	<p>L'utilizzo del credito d'imposta non mette al riparo le imprese dal rischio chiusura definitiva; meglio sarebbe riconoscere un contributo sotto forma di sconto, prevedendo poi il credito di imposta per i fornitori di energia. È valutato positivamente l'introduzione di una soglia Isee più alta entro la quale viene riconosciuto il bonus sociale per l'energia.</p>



	<p>contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, per le imprese energivore e gasivore: dal 20 al 25% per l'energia elettrica e dal 15 al 20% per il gas naturale. Gli oneri sono quantificati in 460,12 milioni. L'articolo 6 fissa a 12mila euro il valore Isee per accedere ai bonus sociali elettricità e gas per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022. I maggiori oneri sono quantificati in 102,8 milioni; almeno un milione in più le famiglie che potrebbero accedere al beneficio.</p>	
Articoli 8-10 Liquidità delle imprese	<p>Sempre sul versante delle agevolazioni per le piccole e medie imprese alle prese con il rincaro dei prezzi energetici, l'articolo 8 prevede la possibilità di chiedere al proprio fornitore una rateizzazione degli importi dovuti nei mesi di maggio e di giugno. Le rate possono arrivare fino ad un massimo di 24. Sace è autorizzata, in quest'ottica, a rilasciare le dovute garanzie entro un tetto massimo di 9 miliardi di euro; la garanzia è al 90%. L'articolo 9 disciplina, invece, la possibilità di cessione dei crediti di imposta maturati: sono cedibili per intero e non ulteriormente cedibili, salvo la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. È previsto il rimando ad un decreto dirigenziale (Agenzia delle entrate). L'articolo 10 si muove nel medesimo solco dei due precedenti, guardando, però, alle imprese energivore di interesse strategico. Anche in questo caso spetta a Sace il rilascio delle garanzie nel limite massimo fissato in 5 miliardi di euro. Il comma 2 dello stesso articolo 10 è riferito alla procedura di bonifica del sito ex Ilva di Taranto. Guarda alle imprese pure il capo III del titolo III del decreto-legge 21/2022.</p>	<p>Valgono considerazioni simili a quelle espresse precedentemente sul credito di imposta; la stessa rateizzazione non mette al riparo le imprese dal rischio fallimento.</p>
Articoli 11-12 Lavoro e ammortizzatori sociali	<p>L'articolo 11 prevede due tipologie di intervento, che, però, per essere attivate necessitano che il datore di lavoro abbia già fruito di tutti i periodi di ammortizzatore sociale previsto a normativa vigente. Un primo intervento prevede 26 settimane di</p>	<p>Intervento molto limitato sul versante degli ammortizzatori sociali, tanto è vero che le parti sociali sono uscite molto deluse dall'incontro in videoconferenza con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando.</p>



	<p>ulteriore cassa integrazione da fruire entro dicembre 2022, riservate alle imprese più grandi individuate all'articolo 10 del decreto legislativo 148/2015; fra queste imprese sono ricomprese molte di quelle oggi più esposte ai rincari delle materie prime e dell'energia. Il secondo intervento guarda invece alle imprese che occupano fino a 15 dipendenti che rientrano nel sistema dei fondi di solidarietà bilaterali, nel fondo di integrazione salariale presso l'Inps o nel fondo territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano ed operano nei settori del turismo individuati con codice Ateco. In questo caso, le settimane scendono a otto, utilizzabili sempre entro il 31 dicembre e fermo restando il precedente impiego di tutti gli altri periodi. Nel primo caso, lo stanziamento è di 150 milioni, nel secondo si ferma a 77,5 milioni, con possibile rimodulazione da parte dell'Inps fra le due voci per effetto del monitoraggio. È previsto un esonero dal pagamento della contribuzione addizionale, quantificato in 34,4 milioni. L'articolo 12 apporta alcune modifiche ad una disposizione introdotta con la recente legge di bilancio. Si tratta dell'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono personale licenziato da aziende in crisi nei sei mesi precedenti o coinvolti in cessione di ramo d'azienda. Lo stesso articolo esclude il cumulo dei benefici in caso di assunzione di personale in Naspi. Oneri spalmati fino al 2027.</p>	
Articoli 13-22 Sostegno a settori produttivi	<p>L'articolo 13 rfinanzia i cosiddetti ferrobonus e marebonus, introdotti già con la legge di bilancio per il 2016, mentre il successivo articolo 14 introduce una clausola che adegua automaticamente i corrispettivi per gli autotrasportatori in caso di incremento del costo dei carburanti. L'articolo 15 riconosce un contributo sui pedaggi, sempre per il settore dell'autotrasporto: gli oneri, distribuiti su due voci, ammontano a 20 milioni di euro in</p>	<p>Si tratta di una serie di misure agevolative ad impatto parziale.</p>



	<p>tutto. A seguire, l'articolo 16 esonera per tutto il 2022 le imprese di autotrasporto merci dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti; oneri pari 1,4 milioni. Consistenza maggiore, 500 milioni per il 2022, ha il fondo a sostegno dell'autotrasporto, istituito con l'articolo 17; è atteso un decreto ministeriale. Per le imprese dell'agricoltura e della pesca, l'articolo 18 riconosce un contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti, pari al 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022. È ammessa la cessione del credito; lo stanziamento è di 140,1 milioni. L'articolo 19 permette di rinegoziare e ristrutturare i mutui agrari, con periodo di rimborso fino a 25 anni. L'articolo 20 rfinanzia con 35 milioni il fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Infine, l'articolo 21 è relativo all'economia circolare in agricoltura. L'articolo 22 prevede pure un intervento sull'Imu per il turismo.</p>	
Articolo 23 Contratti pubblici	<p>L'articolo 23 prevede un meccanismo di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione.</p>	<p>Si tratta di una disposizione necessaria. Pur non rientrando negli obiettivi di questo decreto, si evidenzia la necessità di rafforzare i controlli per contrastare fenomeni speculativi, favoriti indirettamente anche dall'esistenza di prezzari molto diversi per regione o istituzione.</p>
Articoli 24-28 Golden power	<p>Il capo I del titolo IV del decreto-legge 21/2022 prova a porre un argine, attraverso la ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale. Si tratta della cosiddetta golden power, introdotta con il decreto-legge 21/2012, che affida al presidente del consiglio dei ministri l'ultima parola su eventuali scalate o cessioni di pacchetti azionari in aziende strategiche. Con gli articoli che vanno dal 24 al 28, il governo introduce nuovi obblighi di notifica, sia per acquirenti extra Ue che per compratori comunitari in una serie di settori</p>	<p>La guerra russo-ucraina, oltre ad incidere pesantemente sulle forniture di gas, petrolio e altre materie prime, ha squarciato il velo intorno alla sicurezza delle nostre reti e, indirettamente, aperto un canale per eventuali scalate di nostre imprese. Le disposizioni appaiono condivisibili, quanto meno negli obiettivi.</p>



	<p>(comunicazioni, energia, trasporti, salute, agroalimentare, finanza, credito, assicurazioni). L'articolo 26 aggiunge alla disciplina vigente un articolo, il quale rimanda ad un decreto della Presidenza del consiglio dei ministri per la definizione di misure di semplificazione dei procedimenti e di pre-notifica. Il successivo articolo 27 istituisce, presso la Palazzo Chigi, un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali di dieci componenti. L'articolo 28 tocca un altro tema particolarmente delicato, fonte di forti polemiche in particolare fra gli Stati Uniti e la Cina: l'esercizio dei poteri speciali in materia di reti di telecomunicazioni a banda larga con tecnologia 5G e di cloud.</p>	
Articolo 29-30 Cybersicurezza e approvvigionamento materie prime critiche	<p>Il capo II è, per molti versi, strettamente connesso al precedente, in particolare all'articolo 29, in quanto tratta della cybersicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici. Il riferimento è ampio, ma, di fatto, si chiude al russo Kaspersky, l'antivirus pi venduto. L'articolo 30, invece, rimanda, ad un Dpcm per l'individuazione delle materie prime critiche: è introdotto un obbligo di notifica per l'esportazione al di fuori dell'Unione europea.</p>	<p>Il tema della sicurezza dei dati e delle trasmissioni diventerà sempre più centrale nei prossimi mesi e anni; è fondamentale adottare dei meccanismi di tutela nazionale.</p>
Articoli 31-34 Emergenza Ucraina	<p>L'articolo 31 prova a coordinare le attività di assistenza e accoglienza, individuando anche qualche numero. Si parla infatti di 15mila accessi attraverso forme di accoglienza diffusa mediante comuni, enti del terzo settore, centri servizi per il volontariato, enti religiosi. Ulteriori forme di sostentamento e assistenza sono individuali per un massimo di tre mesi e fino al 31 dicembre 2022 per 60mila fuoriusciti dall'Ucraina. Lo stesso articolo stanziava 152 milioni per l'assistenza sanitaria da erogare per il tramite delle regioni. Si rimanda ad una ordinanza della protezione civile per la definizione delle varie forme di accoglienza, tenendo conto della deliberazione del consiglio dei ministri del 28 febbraio e del</p>	<p>Seppure in ritardo rispetto alla macchina del volontariato locale, anche a livello centrale ci si comincia ad organizzare per accogliere le migliaia, forse centinaia di migliaia, di cittadini, soprattutto donne e bambini, provenienti dall'Ucraina. Da valutare la congruità degli stanziamenti in ragione della durata dell'emergenza che potrebbe essere molto più lunga di quanto ragionevolmente previsto finora.</p>



	<p>fatto che una parte dei profughi potrebbe, nel frattempo, anche essere occupata. Le risorse per i centri di accoglienza sono incrementate di circa 7,5 milioni, mentre per le altre forme si arriva a 348 milioni. L'articolo 32 accelera alcune procedure per l'immissione in servizio dei vigili del fuoco, mentre l'articolo 33 proroga i contratti di lavoro in somministrazione in essere connessi alle attività della commissione nazionale per il diritto di asilo con oneri di poco inferiore a 20 milioni di euro. L'articolo 34, per favorire un inserimento delle persone fuggite dall'Ucraina, prevede una deroga per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario; le strutture interessate possono stipulare contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale. L'articolo 35, infine, prevede degli interventi in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati, interessati dalle misure restrittive dell'Unione europea.</p>	
Articoli 36-38 Disposizioni finali e finanziarie	<p>L'articolo 36 prevede alcune misure urgenti sul versante della scuola. In particolare sono stanziati 170 milioni per la copertura delle maggiori spese per il cosiddetto organico Covid-19 e 30 milioni per l'acquisto di materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione sempre all'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'articolo 37 prevede un contributo solidaristico straordinario contro il caro bollette, in capo ai soggetti produttori di energia elettrica, gas, gas metano, gas naturale, prodotti petroliferi per la successiva rivendita. L'articolo 38 contiene le disposizioni finanziarie di copertura del provvedimento, mentre l'articolo 39 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.</p>	<p>Sul versante della scuola, andrebbe fatta da subito una riflessione complessiva: la necessità di rafforzare la dotazione organica va ben oltre alla gestione dell'emergenza epidemiologica. Non è infatti immaginabile un semplice ritorno alle condizioni dell'anno scolastico 2019-2020, considerando le tante criticità già evidenziate prima dello scoppio della pandemia. La previsione per il 2022 di un contributo straordinario con finalità solidaristica sui soggetti produttori di energia per la vendita è condivisibile. È fondamentale garantire che tale contributo non venga poi scaricato surrettiziamente sui consumatori. Il decreto-legge è vigente dalla data del 22 marzo 2022.</p>